



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Servizio società partecipate ed entrate e gestione tributi ed economato

Determinazione N. 861 / 2025

Responsabile del procedimento: FABRIS STEFANIA

Oggetto: RIMBORSO AD AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 5.414,76 PER IL PAGAMENTO DI PARTE DELLE RATEIZZAZIONI DI SPESA, PREVISTE A SEGUITO DELLO STRALCIO DEI DEBITI FINO A MILLE EURO DALL'ART. 4, CO. 3, DEL D.L. N. 119/2018, E DALL'ART. 4, CO. 8, DEL D.L. N. 41/2021

Il dirigente

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, e, in particolare, i commi 16 e 47, secondo cui le Città metropolitane subentrano alle province omonime, succedendo loro a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali;
- il decreto legislativo 18 ottobre 2000, n. 267 e, in particolare:
 - l’art. 107 sulle funzioni e le responsabilità dei dirigenti ;
 - l’art. 183 sull’impegno della spesa;
- la L.R. 29 ottobre 2015, n. 19, recante “*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*”;
- lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- il regolamento metropolitano sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, l’art. 13, comma 1, lett. a), che tra i compiti dei dirigenti indica che “*impegnano le spese e accertano le entrate riferiti alle strutture cui sono preposti*”;
- il regolamento metropolitano di contabilità e, in particolare, l’art. 18, che disciplina l’impegno di spesa;
- la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 20 dicembre 2024, con cui sono stati approvati il bilancio di previsione ed il documento unico di programmazione (DUP) per gli esercizi 2025-2027;
- il decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31 gennaio 2025, con cui è stato adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), unitamente al Piano esecutivo di gestione (PEG) - Parte finanziaria, per gli esercizi 2025-2027, con particolare riferimento alla Sezione “Valore pubblico, performance e anticorruzione”, e alle Sottosezioni “Performance” e “Rischi corruttivi e trasparenza”;
- il decreto del Sindaco metropolitano n. 82 del 29 dicembre 2023, con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area economico finanziaria al sottoscritto dott. Romano Armellin;

- la nota Prot. n. 6914, del 31 gennaio 2025, con la quale è stato prorogato l'incarico di elevata qualificazione (ex posizione organizzativa) dell'Ufficio Entrate, ed è stata individuata come responsabile del presente procedimento la dott.ssa Stefania Fabris;

visto altresì il D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, recante *“Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337”*;

considerato quanto segue:

- l'art. 3, co. 1, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito dalla legge n. 248/2005, stabiliva che *“a decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle Entrate, che le esercita mediante la società Riscossione Spa”* la quale, a decorrere dal 20 aprile 2007, assumeva la nuova denominazione sociale di Equitalia Nomos Spa;
- l'art. 3, comma 4, ai punti a) e b), del citato D.L. n. 203/2005, stabiliva che *“la Riscossione Spa effettua l'attività di riscossione mediante ruolo”* e *“può effettuare le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali”*;
- nel mese di novembre 2010 è stato approvato il progetto di riordino del Gruppo Equitalia con la conseguente nascita di tre società denominate rispettivamente Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA ed Equitalia Sud SpA;
- dal 1° luglio 2016, la società *“Equitalia Servizi di riscossione SpA”* ha svolto il ruolo di agente unico della riscossione assumendo le funzioni delle tre società del gruppo Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA e Equitalia Sud SpA;
- il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, all'art. 1, stabiliva lo scioglimento, dal 1° luglio 2017, delle società del gruppo Equitalia, e il subentro a titolo universale nei rispettivi rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'Ente pubblico economico denominato *“Agenzia delle entrate - Riscossione”*, Ente strumentale dell'Agenzia delle entrate;

osservato che:

- la Città metropolitana di Venezia, già Provincia di Venezia, si avvale da diversi anni dell'operato del gruppo ex Equitalia SpA, prima Riscossione SpA, oggi *“ADER”*, per la riscossione coattiva delle proprie entrate;
- detto rapporto un tempo veniva regolato per mezzo di apposite convenzioni; attualmente si fonda su quanto stabilito - ai sensi del D.L. n. 193/2016 – dal Consiglio metropolitano, con deliberazione n. 13 in data 11 luglio 2017;

atteso che, in detto contesto operativo:

- il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, recante *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”*, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136:
 - ha previsto l'annullamento automatico dei debiti che, alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), presentavano un importo residuo fino a mille euro, se relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (art. 4, comma 1);

- ha stabilito altresì che *“Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l’agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e nei termini previsti dal secondo periodo”* (art. 4, comma 3);
- il successivo decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69:
 - ha previsto espressamente anche la rifusione delle spese di notifica afferenti ai carichi affidati ad ADER dal 1° dicembre 2000 al 31 dicembre 2010 (salvo quelli relativi agli ambiti territoriali della Regione Siciliana), sempre sulle partite annullate ai sensi dell’art. 4, co. 1, del D.L. 119/2018;
 - ha stabilito, in particolare, che gli enti creditori possano operarne il *“rimborso, a favore dell’agente della riscossione (...) in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo”*, con il pagamento della prima rata entro il 31 dicembre 2021; e che *“a tal fine, l’agente della riscossione presenta apposita richiesta all’ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020”* (art. 4, co. 8);
 - ha infine ricordato che *“dell’annullamento dei ruoli l’ente impositore è già stato informato con apposita comunicazione nel 2019; lo stesso ha già ricevuto, attraverso la pubblicazione sull’apposito Servizio Ricezione Dati del sito istituzionale di Agenzia delle entrate – Riscossione, il dettaglio delle partite annullate (...) attraverso tale elenco l’ente creditore è stato messo in condizione di individuare compiutamente le quote divenute inesigibili ex lege per effetto dell’annullamento automatico di cui allo stesso art. 4 del dl n. 119/2018”*;

dato atto che:

- a) con nota, acquisita al protocollo generale al n. 80672, in data 19 dicembre 2019, ADER:
 - ha quantificato la spesa a carico della Città metropolitana di Venezia, in complessivi euro 26.608,07 (ventiseimilaseicentotto/07), riferita a rimborsi spese per procedure esecutive, maturati negli anni 2000 - 2010, ed afferenti ad azioni poste in essere per il recupero dei carichi dell’Ente, successivamente annullati per effetto delle previsioni normative di cui al citato art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018;
 - ne ha chiesto il rimborso in venti rate annuali, a decorrere dal 30 giugno 2020;
- b) con successiva nota, acquisita al protocollo generale al n. 51319, in data 28 settembre 2021:
 - ha presentato un’ulteriore istanza di rimborso, ai sensi dell’art. 4, co. 8, del D.L. n. 41/2021, di complessivi euro 9.490,31 (novemilaquattrocentonovanta/31), corrispondenti alle spese di notifica afferenti ai carichi affidate dal 1° dicembre 2000 al 31 dicembre 2010 (salvo quelli relativi agli ambiti della Regione Siciliana), e sempre relativi alle partite annullate ex art. 4, co. 1, del D.L. n. 119/2018;
 - ne ha chiesto il rimborso in venti rate annuali, con scadenza della prima rata entro il 31 dicembre 2021;

richiamate le seguenti determinazioni, con le quali, tra l'altro, si è stabilito di procedere al pagamento rateale di detti importi oggetto di rimborso:

- n. 1115 del 21 maggio 2020 e n. 164 del 1° febbraio 2021 di impegno della spesa per la prima e la seconda rata della dilazione di cui al dl. n. 119/2018, a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive sui ruoli annullati (in seguito pagate, per euro 1330,47 nel 2020 - mandato n. 2309/2020, e per euro 1.330,40 nel 2021 - mandato n. 552/2021);
- n. 2502 del 19 ottobre 2021, di impegno della spesa per la prima rata della dilazione prevista dall'art. 4, co. 8, del d.l. n. 41/2021, a titolo di rimborso delle spese di notifica sui ruoli annullati (in seguito pagata per euro 474,52 - mandato n. 4954/2021);
- n. 794 del 17 marzo 2022, esecutiva dal 18 marzo 2022, con la quale sono stati assunti i successivi impegni per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, rispettivamente:
 - a) di euro 1.330,40 annui, a titolo di terza, quarta e quinta rata della dilazione prevista dall'art. 4, co. 3, del D.L. n. 119/2018 (in seguito pagate con mandati nn. 1356/22; 2172/23; 391/24);
 - b) di euro 474,52 annui, a titolo di seconda, terza e quarta rata della dilazione prevista dall'art. 4, co. 8, del D.L. n. 41/2021 (in seguito pagate con mandati nn. 1347/22; 2173/23; 402/24),

ritenuto, pertanto, sulla base delle risultanze di cui sopra, di impegnare la spesa anche per le annualità 2025, 2026 e 2027, in quanto giuridicamente perfezionata ed esigibile nei medesimi esercizi, a titolo di:

- a) sesta, settima e ottava rata per la dilazione di cui al D.L. n. 119/2018, e di
- b) quinta, sesta e settima rata per la dilazione di cui al D.L. n. 41/2021;

atteso che, per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.I.A.O. - P.T.P.C.T.:

- si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PIAO-PTPCT 2025-2027);
- si dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità rispetto allo svolgimento degli incarichi del dirigente firmatario e del RUP/RdP (rif. Mis Z10 del citato PIAO-PTPCT), i quali, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione, così come stabilito dall'art. 6 bis della L. 241/90, nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- si dà atto del rispetto della misura Z21 sulla tracciabilità dell'iter decisionale col richiamo alla documentazione alla base dell'istruttoria del presente atto, conservata agli atti dell'ufficio,

d e t e r m i n a

- 1) di impegnare sul bilancio 2025-2027, esercizi 2025, 2026 e 2027, alla missione 1, programma 03, titolo 1, macroaggregato 09, CF U.1.09.99.05.000, le seguenti somme a favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede legale a Roma, in Via Giuseppe Grezar, 14 - C.F. e P. Iva 13756881002:
 - a) di euro 1.330,40 annui, a titolo di sesta, settima e ottava rata, della dilazione prevista dall'art. 4, co. 3, del D.L. n. 119/2018, sul capitolo 101030905285, denominato “*Rimborso annuale ad Agenzia delle Entrate – Riscossione di spese esecutive per ruoli annullati ex D.L. n. 119/2018*”;
 - b) di euro 474,52 annui, a titolo di quinta, sesta e settima rata, della dilazione prevista dall'art. 4, co. 8, del D.L. n. 41/2021, sul capitolo 101030905433, denominato “*Rimborso annuale ad ADER di spese di notifica per ruoli annullati ex lege*”.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
ARMELLIN ROMANO

atto firmato digitalmente